

## ART. 61

### a) VINCOLI IDROGEOLOGICI

\* In riferimento alle eventuali interpretazioni e/o valutazioni tecniche di legge che potranno essere effettuate da parte degli Uffici Regionali in sede di trasposizione del quadro del dissesto sul PAI, gli allegati geologici al PRGC dovranno essere confrontati con quelli utilizzati per la trasposizione e nel caso di eventuali difformità interpretative prevarranno quelli di aggiornamento del PAI.

\* Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono soggetti alle norme e prescrizioni della Legge Regionale 9 agosto 1989 n° 45.

\* Si richiama anche la Circolare del P.G.R. del 31/1/90 n° 2/AGR.

\* In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:  
-nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;

-in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

\* Le prescrizioni contenute nella Relazione Geologico-Tecnica allegata al P.R.G.C. formano parte integrante delle presenti norme, pertanto il rilascio di permesso di costruire o l'approvazione di progetti di opere pubbliche è subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla citata relazione.

\* La cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Tavola n° 7A e n° 7B 1:10.000 e Tavola n° 8A-8B-8C-8D-8E-8F- 8G dello studio geologico tecnico) è stata riprodotta sulle Tavole di P.R.G.C.: Tavola n° P1A GEO – Tav. P-2B GEO in scala 1:10.000 e Tav. P-2A GEO – P-2B GEO – P-2C GEO – P-2D GEO – P-2E GEO – P-2F GEO – P-2G GEO in scala 1:2.000.

\* La lettura delle delimitazioni delle aree della "zonizzazione" di idoneità geomorfologica alla utilizzazione urbanistica dovrà fare riferimento alle tavole di P.R.G.C. P-1A GEO ..... P-2G GEO sopraelencate, le cui delimitazioni grafiche prevarranno, per quanto riguarda l'applicazione di vincoli e prescrizioni, su quanto riprodotto sulle tavole dello studio geologico-tecnico.

\* La prevalenza sopra citata decade qualora la trasposizione dei dissesti rappresentati nello studio geologico sulle tavole di piano P1AGEO...P2GGEO evidenzii la sovrapposizione di classi di idoneità e/o tipologie di dissesto incompatibili con gli azionamenti e vincoli urbanistici prevalendo in

ogni caso la norma più restrittiva.

\* Per costruzioni esistenti ricadenti su due diverse aree di “idoneità urbanistica” si applicano a tutto l’edificio le prescrizioni riferite alla “classe di idoneità” con prevalenza di superficie coperta della costruzione; in situazioni di perplessità, sarà vincolante il parere sottoscritto da un geologo richiesto dall’Ufficio Comunale.

\* In particolare si riporta quanto previsto e prescritto al paragrafo 9 (Definizione Classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica e norme di attuazione al P.R.G.C.).

## **DEFINIZIONE CLASSI DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA E NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.C.**

Di seguito, si propone una sintesi della definizione delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, nonché delle Norme di attuazione al P.R.G.C. del Comune di Premia: per la trattazione completa di tali argomenti si rimanda alla Relazione Geologica Generale (Cap. 9).

Le classi di idoneità urbanistica proposte, e le relative sottoclassi, sono in ottemperanza ai dettami contenuti nella N.T.E. relativa alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n.7/LAP; in particolare si distinguono:

### **Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica e Norme Tecniche di Attuazione**

Sulla base delle analisi e della comparazione delle carte tematiche prodotte, è stata definita una zonizzazione del territorio indagato distinta per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici e dall'utilizzazione urbanistica, la quale contempla la specifica della propensione all'uso urbanistico dei settori omogeneamente distinti secondo tre classi principali di idoneità d'uso.

Le classi di idoneità urbanistica proposte, e le relative sottoclassi, ottemperano ai dettami contenuti nella N.T.E. relativa alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n.7/LAP; in particolare si distinguono:

- Classe I
- Classe II
- Classe III
- La Classe III è ulteriormente suddivisa nella Sottoclassi IIIa e IIIb
- La sottoclasse IIIb prevede ulteriore suddivisione nelle Classi IIIb2, IIIb3, IIIb4

Di seguito oltre ad una sommaria descrizione delle classi individuate vengono dettate le norme inerenti le stesse.

### **Classe I**

“Trattasi di porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e s.m.i.”.

Per queste aree sono ammessi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, previsti dal P.G.R.; l'inserimento di un'area in tale classe non esime, comunque, il tecnico progettista,

dall'effettuare tutte le verifiche atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolosità a scala locale, ottemperando inoltre a quanto prescritto dal D.M. 11/03/1988 e s.m.i. ed alle prescrizioni tecniche dettate dall'O.P.C.M. n.3274/2003 con verifica del tipo di suolo di fondazione in funzione della tipologia ed importanza dell'intervento.

## **Classe II**

*“Trattasi di porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme d'attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità”.*

Nelle aree assoggettate a tale classe sono consentiti tutti gli interventi di trasformazione urbanistica di cui all'art.3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., previa l'adozione degli accorgimenti dettati dal presente articolo.

Si precisa che per intorno significativo si intende l'areale in cui gli effetti della moderata pericolosità del territorio circostante si possono risentire anche in corrispondenza dell'area di intervento, ovvero quanto definito dall'art. 4.3 delle N.T.E. della Circolare P.G.R. n° 7/LAP.

Nelle aree assoggettate a tale classe sono consentiti tutti gli interventi di trasformazione urbanistica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., previa l'adozione degli accorgimenti dettati dal presente articolo.

~~Un'area viene ascritta alla Classe II, pertanto, se vengono riconosciuti elementi geomorfologici di bassa pericolosità e/o che diano luogo a processi di bassa intensità; in tali aree sono possibili interventi edilizi ed infrastrutturali, fermo restando l'obbligatorietà ad effettuare indagini geologico-tecniche a livello locale, sempre in ottemperanza con il D.M. 11/03/1988 e s.m.i. e con la L.R. 45/89, laddove presente il vincolo idrogeologico.~~

L'eventuale fattore di pericolosità potrà essere superato mediante l'adozione di modesti accorgimenti tecnici da realizzare in fase di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'intorno significativo.

Tali accorgimenti saranno esplicitati a livello di Relazione Geologico-Tecnica, e andranno realizzati prima dell'esecuzione dell'intervento in oggetto.

Si possono distinguere diverse tipologie di pericolosità geologica e geomorfologica, per ognuna delle quali si prevedranno norme specifiche di attuazione e conseguentemente l'adozione di determinati accorgimenti tecnici, ferma restando la validità delle norme generali:

- aree caratterizzate da problematiche legate alla natura geotecnica dei materiali: si tratta di aree la cui acclività può variare da bassa a medio-elevata, costituite da substrato localmente affiorante, obliterato da coltre di copertura detritica di potenza variabile, aventi caratteristiche geotecniche o geomeccaniche non sempre ottimali. Tali aree presentano un livello di rischio pressoché moderato (essenzialmente nullo nei settori pianeggianti, maggiore in quelli ad acclività più elevata), superabile mediante l'adozione di determinati accorgimenti tecnici, ad esempio relativamente alla tipologia ed alla realizzazione delle fondazioni. Dovrà essere verificata la categoria del suolo di fondazione, facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M. n.3274/2003 all.2 pto.3.1, operando mediante indagini specifiche in situ, nonché, dove necessario occorrerà analizzare la suscettibilità alla liquefazione facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M. n.3274/2003 all.4 pto.2.3
- aree situate su pendio naturalmente stabile le cui problematiche sono legate alle opere da realizzarsi: si tratta di aree impostate su un settore di versante pressoché stabile, caratterizzato da un livello di pericolosità geomorfologica intrinseca basso o addirittura nullo. Il rischio potenziale è legato principalmente alle condizioni di stabilità del pendio in esame relativamente all'intervento in progetto. In tal caso sarà pertanto opportuno effettuare una verifica della stabilità del settore di territorio in esame in relazione all'intervento in progetto, soprattutto qualora siano necessarie opere, più o meno modeste, di scavo, riporto, sostegno; Le verifiche dovranno essere eseguite nelle condizioni più gravose, quindi operando i calcoli in condizioni di terreno saturo, sovraccarico, azione sismica (facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M n.3274/2003 all.4 pto.2.2). Nelle aree già edificate, lo studio dovrà eseguire le opportune verifiche di stabilità dei pendii considerando l'azione sismica.
- aree caratterizzate da problematiche legate alla presenza dei corsi d'acqua o di acque superficiali: si tratta di settori di territorio generalmente a bassa acclività potenzialmente soggetti a periodici allagamenti caratterizzati da bassa energia e con battenti d'acqua inferiori a 20 ÷ 30 cm. La pericolosità intrinseca di tali aree può essere agevolmente superata mediante l'adozione di modesti accorgimenti tecnici relativamente all'areale in esame e ad un intorno significativo (come ad esempio modeste riquotature del terreno, non realizzazione dei piani interrati o sistemazioni idrauliche del reticolo idrografico minore) in tal senso si precisa che ciò non rappresenta il riassetto idrogeologico dell'area, anche se è pur vero che possono presentarsi casi in cui la sistemazione di un'area può essere estesa ai lotti confinanti.

### **Classe III**

“Trattasi di porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la revisione di interventi di rispetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

La Classe III ,entro la quale è, In linea generale, consentita solo la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R.56/77 s.m.i., in funzione dell'uso del territorio e del grado di pericolosità presente viene suddivisa in una serie di sottoclassi, quali:

- **Sottoclasse IIIa:** “Trattasi di porzioni di territorio in edificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)”. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 s.m.i.

Si tratta di porzioni di territorio interessante principalmente dalle seguenti categorie di fenomeni:

1. Processi di versante (frane)
2. Dinamica delle acque (esondazioni, dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e trasporto di massa sui conoidi)
3. Valanghe

Tra dette categorie è possibile effettuare le seguenti specifiche:

1) Aree interessate da processi di versante:

- Aree ad elevata acclività caratterizzate da elevati gradienti topografici in cui l'utilizzazione urbanistica viene sconsigliata in funzione delle condizioni topografiche e geomorfologiche. A titolo esemplificativo in tale categoria ricadono i settori di versante prospicienti il fondovalle, le porzioni limitrofe alle linee di impluvio principali, i bacini montani degli impluvi, ecc.
- Aree soggette a fenomeni gravitativi, ossia aree di frana sia attive che potenziali e relativi settori di accumulo non ancora stabilizzato, zone soggette a degradazione meteorica attiva, aree di erosione accelerata e/o regressiva, zone soggette a dinamica valanghiva.

2) Aree interessate da processi di dinamica delle acque:

- Alvei attivi dei corsi d'acqua e relative fasce spondali soggette a processi attivi, quali erosione laterale e trasporto solido, nonché zone di deposito e/o di sovralluvionamento.
- Aree soggette a fenomeni alluvionali con trasporto di massa; tali porzioni fanno riferimento ai settori potenzialmente riattivabili delle conoidi torrentizie.
- Aree potenzialmente esondabili; fanno riferimento a porzione d'alveo che possono essere coinvolte da esondazioni a media ed elevata energia, associate ad erosione laterale e deposito di materiale.
- fasce di pertinenza dei corsi d'acqua fluviali e torrentizi.

### 3) Aree soggette a fenomeni di valanga:

- Aree interessata da distacco, scorrimento, accumulo e fenomeni di "soffio".

Nelle zone appartenenti a detta sottoclasse sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

- Opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R.56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua, gli impianti di depurazione, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, produzione e trasporto di energia)
- interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto;
- opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque (regimazione delle acque, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti, delle tratte intubate e degli attraversamenti, nonché la loro realizzazione ex novo; utilizzo delle acque, compresi pozzi, captazioni sorgive, derivazioni anche a scopo idroelettrico con relative opere annesse, attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti) ed idraulico-forestale (come ad esempio, piantumazioni e sistemazioni a verde, manutenzione e sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; conservazione allo stato di natura, mantenimento delle attività agricole in atto e/o variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producono instabilità dei versanti);
- strade di servizio alle attività estrattive o agro-silvo pastorali chiuse al traffico pubblico, piste tagliafuoco, percorsi pedonali o ciclabili, ecc.
- attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e successive modifiche;
- parcheggi pubblici
- aree per la sosta temporanea

- aree da adibire a verde pubblico attrezzato

~~—box auto~~

Tali opere dovranno essere progettate nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal D.M. 11.03.1988 e prevedere tutti gli accorgimenti tecnico-operativi atti a minimizzare la vulnerabilità e la pericolosità geomorfologica nell'area di intervento.

Nel caso di parcheggi pubblici, in corrispondenza di fasce di territorio interessate da allagamenti per attività idraulica dei corsi d'acqua, sul piano del parcheggio si dovranno evitare, tanto le strutture in elevazione, quanto quelle comportanti rilevanti scavi e riporti, realizzando opere "a raso".

Nelle aree ascritte alla classe IIIa, sarà inoltre consentita anche la realizzazione di aree da adibire alla sosta temporanea ~~e-box auto~~, nonché aree da adibire a verde pubblico attrezzato, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano e in assenza di alternative praticabili. La fattibilità di tali interventi dovrà essere verificata ed accertata mediante opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, e dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

In particolare, per opere di viabilità e di interesse pubblico più importanti, l'intervento è reso possibile qualora venga preceduto da un'opportuna e approfondita verifica, estesa ad un'intorno significativo, che consideri tutti gli aspetti dinamici presenti nel territorio, e predisponga un'eventuale piano di intervento sviluppato per fasi successive determinando modalità tecniche e criteri esecutivi tali da assicurare la minimizzazione della vulnerabilità e della pericolosità idrogeologica.

Per quanto attiene eventuali aree aventi un particolare interesse ai fini agricoli, zootecnici ed agro-silvo-pastorali, un'eventuale utilizzazione urbanistica, per gli scopi di cui sopra, dovrà essere preceduta da uno studio di dettaglio, che ne definisca la compatibilità con le caratteristiche del territorio e con l'assetto idrologico locale, ne verifichi la stabilità dell'insieme opere-versante (dove necessario) e definisca criteri tecnici e le modalità esecutive dell'intervento.

Con specifico riferimento a quanto esposto al punto 6.2 della N.T.E. alla P.G.R. 8/5/1996 n. 7/LAP, del 1999, a cura della Regione Piemonte – Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione – Settori Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, per quanto attiene l'edificato sparso (edifici isolati e nuclei rurali sparsi) ascritto alla sottoclasse IIIA, che ricade in settori non interessati da dissesti attivi o incipienti I.s., potranno essere rilasciate concessioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione dell'esistente, ampliamento funzionale e ristrutturazione con cambio d'uso finalizzati al recupero agrosilvo-pastorale ed alla residenza temporanea.

In tali casi, la ristrutturazione e gli ampliamenti verranno vincolati, in fase attuativa di P.R.G.C., a livello di singola concessione edilizia, all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica. Tali studi dovranno essere comprensivi di indagini geologiche e geotecnicamente mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Nel caso specifico di attività agricole sarà eventualmente possibile la realizzazione di nuove costruzioni, di volumetria contenuta, strettamente connesse all'attività agricola, comprese le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale e la realizzazione di fabbricati accessori senza tuttavia che questo comporti aumento di carico antropico.

La fattibilità di tali edifici dovrà essere verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/1988 e s.m.i..

Si precisa comunque che, nei territori pericolosi ricadenti in Classe IIIa, non sono consentiti cambi di destinazione d'uso che implicino un aumento del rischio; nel caso di modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso a seguito di indagini puntuali che dettagliano il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare e verifichino dopo la loro realizzazione l'eventuale riduzione del rischio.

**Sottoclasse IIIb):** "trattasi di porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente".

Per le aree che ricadono nelle Classi IIIb anche se non indicato nelle schede della Relazione Geologica Tecnica occorre che siano verificate e certificate le condizioni di adeguatezza ed efficienza delle opere di difesa e di attenuazione del pericolo esistenti da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune. Qualora l'area ricada anche in dissesto il proponente dovrà altresì sottoscrivere atto liberatorio come prescritto dal c. 7 dell'art. 18 delle NTA del PAI.

La Classe IIIb si identifica pertanto in quanto pericolosa, edificata, ed in quanto i necessari interventi di riassetto e difesa del patrimonio esistente non possono essere risolti, come per la Classe II, attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, ma devono essere affrontati mediante interventi di riassetto: si tratta pertanto di aree in cui si rende necessaria la presenza di efficaci opere di attenuazione o eliminazione della pericolosità.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e della verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità: la fruibilità urbanistica delle classi IIIB sarà comunque sempre condizionata alle verifiche periodiche dello stato di efficienza delle opere di difesa.

In assenza di interventi di riassetto, vi sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico (manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ecc.).

Per quanto riguarda la definizione di interventi di riassetto, vale la pena precisare che l'attribuzione alla Classe IIIB di un settore di territorio non implica di per se la necessità di imponenti interventi di riassetto, ma di "interventi di riassetto territoriale" che potranno, al limite prevedere, quale intervento minimale, l'adozione e la realizzazione di un programma di manutenzione ordinaria per la pulizia degli alvei.

Taluni interventi potranno esclusivamente concorrere alla mitigazione della pericolosità, senza tuttavia risultare esaustivi delle problematiche in Classe IIIB, in quanto la mitigazione della pericolosità a fini urbanistici non è possibile attraverso la sola sorveglianza dei fenomeni (es. attraverso monitoraggi), richiedendo viceversa la prevenzione e la mitigazione di possibili processi dissestivi attraverso interventi di sistemazione e/o eventuali limitazioni d'uso del suolo.

Gli interventi di riassetto potranno essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, a patto che l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico e dovranno fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o mitigazione della pericolosità.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico ed i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.

In funzione del grado di pericolosità geomorfologica della porzione di territorio analizzata, della possibilità di ridurre e eliminare il rischio, del livello di efficacia delle opere di mitigazione del rischio presenti, nel territorio del Comune di Premia si è ritenuto di introdurre ulteriori tre sottoclassi; in particolare, si riconoscono:

Classe IIIB2

Classe IIIB3

Classe IIIB4

In linea generale, fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi specifiche, si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio considerare accettabili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e gli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazioni di ulteriori locali, recupero di preesistenti locali inutilizzati con pertinenze di box, ricoveri attrezzi, e simili), escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative.

All'interno della Sottoclasse IIIb, e relative sottoclassi, previa opportuna ed adeguata analisi di verifica, in osservanza ai dettami contenuti nel D.M. 11/03/1988 e s.m.i., sono quindi ammessi i seguenti interventi:

- Opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R.56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua, gli impianti di depurazione, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, produzione e trasporto di energia)
- interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto;
- opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque (regimazione delle acque, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti, delle tratte intubate e degli attraversamenti, nonché la loro realizzazione ex novo; utilizzo delle acque, compresi pozzi, captazioni sorgive, derivazioni anche a scopo idroelettrico con relative opere annesse, attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti) ed idraulico-forestale (come ad esempio, piantumazioni e sistemazioni a verde, manutenzione e sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; conservazione allo stato di natura, mantenimento delle attività agricole in atto e/o variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producono instabilità dei versanti);
- strade di servizio alle attività estrattive o agro-silvo-pastorali chiuse al traffico pubblico, piste tagliafuoco, percorsi pedonali o ciclabili, ecc.
- attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e successive modifiche;
- parcheggi pubblici
- aree per la sosta temporanea -aree da adibire a verde pubblico attrezzato
- box auto

La realizzazione di interventi di completamento o di nuove edificazioni sarà subordinata all'esecuzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante strumenti quali ad esempio i "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" previsti dall'art. 47 della L.R. 56/77, di piani di riassetto di carattere locale, che verranno specificati nel Cronoprogramma, a seguito di analisi di dettaglio, tese a verificare la possibilità di attenuazione della pericolosità.

Nella fase esecutiva dell'intervento, inoltre, saranno da rispettare i dettami delle Norme Tecniche, che verranno specificate per ogni intervento mediante Relazione Geologico-Tecnica.

Spetterà all'Amministrazione Comunale, come già espresso in precedenza, la verifica periodica della funzionalità delle eventuali opere di riassetto o delle precauzioni da adottare (ad esempio, la pulizia periodica dell'alveo di un corso d'acqua, o la manutenzione delle opere esistenti).

Infine, le aree ricadenti nella Classe IIIb e relative sottoclassi andranno inserite nel piano di Protezione Civile.

**Classe IIIb<sub>2</sub>:** *"trattasi di aree caratterizzate da bassa pericolosità; a seguito dell'attuazione di nuove opere o di un'efficiente manutenzione di quelle esistenti, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti".*

Per ciascun intervento previsto in tale classe sarà necessario che il richiedente produca un'indagine geologico tecnica di dettaglio comprovante la compatibilità degli interventi proposti con le condizioni geologiche ed idrogeologiche che determinano la condizione di rischio.

In tali porzioni di territorio saranno consentiti i seguenti interventi:

➤ Prima della realizzazione delle opere o della manutenzione di quelle esistenti previo l'accertamento dell'idoneità delle opere di difesa esistenti, sono consentiti modesti incrementi del carico antropico, quali: - ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) - ristrutturazione edilizia di tipo B (REB) – modifica di destinazione d'uso (MDA) demolizione (D) – demolizione con ricostruzione (DR) – manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) – risanamento e restauro conservativo (RC) – modesti ampliamenti di edifici esistenti per il miglioramento igienico sanitario e funzionale delle singole unità immobiliari (AS) – nuove costruzioni per autorimesse o locali accessori alla residenza (NCA).

➤ Dopo la realizzazione delle opere o della manutenzione di quelle esistenti sono consentiti tutti gli interventi di trasformazione urbanistica di cui all'art.3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., previa l'adozione degli accorgimenti dettati dal presente articolo.

Per la realizzazione di tutti gli interventi ricadenti in questa classe è comunque subordinata alla verifica degli aspetti sismici prescritti dall'O.P.C.M. n.3274/2003, da eseguirsi mediante

l'acquisizione dei dati relativi alla potenza del substrato, alla caratterizzazione delle coltri di copertura ed alla presenza eventuale di terreni suscettibili a liquefazione, inoltre dove sono presenti scarpate o dislivelli tra terreni in un intorno significativo, dovranno essere eseguite opportune verifiche di stabilità del pendio operando nelle condizioni più gravose e considerando l'azione sismica.

**Sottoclasse IIIb<sub>3</sub>:** "trattasi di aree caratterizzate da media pericolosità; a seguito della realizzazione di opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico; sono assolutamente vietate nuove unità abitative e completamenti".

Per ciascun intervento previsto in tale classe sarà necessario che il richiedente produca un'indagine geologica tecnica di dettaglio comprovante la compatibilità degli interventi proposti con le condizioni geologiche ed idrogeologiche che determinano la condizione di rischio.

In tali porzioni di territorio saranno consentiti i seguenti interventi:

- prima della realizzazione delle opere o della manutenzione di quelle esistenti (previo l'accertamento dell'idoneità delle opere di difesa esistenti) sono consentiti interventi che non aumentano il carico antropico, quali: -ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) -modifica di destinazione d'uso senza aumento del carico antropico (MDA) -demolizione (D) – demolizione con ricostruzione (DR) – manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) – risanamento e restauro conservativo (RC) – modesti ampliamenti di edifici esistenti per il miglioramento igienico sanitario e funzionale delle singole unità immobiliari (AS) – nuove costruzioni per autorimesse o locali accessori alla residenza (NCA); inoltre sono consentiti tutti gli interventi precedentemente elencati per la Sottoclasse IIIb.
- dopo la realizzazione degli interventi di riassetto previsti dal Cronoprogramma saranno consentiti tutti gli interventi di trasformazione urbanistica di cui all'art.3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., previa l'adozione degli accorgimenti dettati dal presente articolo.

La realizzazione di tutti gli interventi ricadenti in questa classe è comunque subordinata alla verifica degli aspetti sismici prescritti dall'O.P.C.M. n.3274/2003, da eseguirsi mediante l'acquisizione dei dati relativi alla potenza del substrato, alla caratterizzazione delle coltri di copertura ed alla presenza eventuale di terreni suscettibili a liquefazione, inoltre dove sono presenti scarpate o dislivelli tra terreni in un intorno significativo, dovranno essere eseguite opportune verifiche di stabilità del pendio operando nelle condizioni più gravose e considerando l'azione sismica.

**Classe IIIb<sub>3</sub>:** "trattasi di aree caratterizzate da un grado di pericolosità da medio a elevato; a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto previsti dal Cronoprogramma, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico; sono assolutamente vietate nuove unità abitative e completamenti". Per ciascun intervento previsto in tale classe sarà necessario che il richiedente

produca un'indagine geologico tecnica di dettaglio comprovante la compatibilità degli interventi proposti con le condizioni geologiche ed idrogeologiche che determinano la condizione di rischio.

In tali porzioni di territorio saranno consentiti i seguenti interventi:

- prima della realizzazione delle opere di riassetto sono consentiti tutti gli interventi che non aumentino il carico antropico, quali: ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) – modifica destinazione d'uso senza aumento del carico antropico (MDA) – demolizione (D) – demolizione con ricostruzione che non comporti l'aumento di unità immobiliari (DRA) – manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) – risanamento e restauro conservativo (RC); inoltre sono consentiti tutti gli interventi precedentemente elencati per la Sottoclasse IIIb.

Per ciò che concerne l'applicabilità della L.R. 21/98, sarà permesso il recupero dei sottotetti con relativa sopraelevazione esclusivamente finalizzato al miglioramento igienico-funzionale delle unità immobiliari o ad interventi che non aumentino il carico antropico della struttura interessata dall'intervento.

Per ciò che concerne i nuclei storici e/o di interesse storico inseriti in tale classe, al fine di tutelare l'importante patrimonio storico-edilizio presente, esclusivamente per fenomeni di rischio dovuti ad eventi di dinamica torrentizia, sarà possibile il recupero degli stessi con destinazione di residenza temporanea, previo accertamento dell'idoneità delle opere di difesa esistenti nonché verifiche idrologiche ed idrauliche estese all'analisi di tutto il bacino, nonché in presenza di un adeguato Piano di Protezione Civile Comunale che definisca puntualmente i diversi scenari di evacuazione nell'eventualità di evoluzioni negative di una determinata situazione di emergenza.

In tutti i casi contemplati in tale classe, in assenza di opere di attenuazione del pericolo, il cambio di destinazione d'uso sarà possibile mediante l'attuazione di piani di riassetto territoriale siano essi di iniziativa pubblica che privata.

Sempre ed esclusivamente per i nuclei storici e/o di interesse storico inseriti in tale classe, sarà possibile il recupero degli stessi con destinazione di residenza temporanea anche nelle aree sottoposte a rischio di fenomeni valanghivi (Fraz. Cristo) difatti essendo questi fenomeni in genere prevedibili, è possibile definire un piano di emergenza (piano di protezione civile) che in caso di allertamento contempli l'evacuazione per tempo delle strutture a rischio. Anche in questo caso la fattibilità dell'intervento dovrà essere subordinata ad uno studio di dettaglio del fenomeno valanghivo atteso, in modo da analizzare nel dettaglio le condizioni di rischio realmente attendibile a cui è sottoposto l'edificio oggetto di intervento.

Come già espresso in precedenza, fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi

specifiche, si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, anche rurali, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (es: si intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc. escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).

- dopo la realizzazione delle opere di riassetto, oltre agli interventi precedenti sono consentiti interventi che determinano solo un modesto incremento del carico antropico, quali: - ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) ristrutturazione edilizia con modesto aumento del carico antropico (REB) – modesti ampliamenti di edifici esistenti per il miglioramento igienico sanitario e funzionale delle singole unità immobiliari (AS); inoltre sono consentiti tutti gli interventi precedentemente elencati per la Sottoclasse IIIb.

La realizzazione di tutti gli interventi ricadenti in questa classe è comunque subordinata alla verifica degli aspetti sismici prescritti dall'O.P.C.M. n.3274/2003, da eseguirsi mediante l'acquisizione dei dati relativi alla potenza del substrato, alla caratterizzazione delle coltri di copertura ed alla presenza eventuale di terreni suscettibili a liquefazione, inoltre dove sono presenti scarpate o dislivelli tra terreni in un intorno significativo, dovranno essere eseguite opportune verifiche di stabilità del pendio operando nelle condizione più gravose e considerando l'azione sismica.

Classe IIIb4: "trattasi di aree caratterizzate da un grado di pericolosità da elevato a molto elevato; anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, necessarie per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico".

Per ciascun intervento previsto in tale classe sarà necessario che il richiedente produca un'indagine geologico tecnica di dettaglio comprovante la compatibilità degli interventi proposti con le condizioni geologiche ed idrogeologiche che determinano la condizione di rischio.

- prima della realizzazione delle opere di riassetto sono consentiti tutti gli interventi che non aumentino il carico antropico, quali: demolizione (D) – manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS); inoltre sono consentiti tutti gli interventi precedentemente elencati per la Sottoclasse IIIb.
- dopo la realizzazione delle opere di riassetto oltre agli interventi precedenti sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) -demolizione (D) – manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS); inoltre sono consentiti tutti gli interventi precedentemente elencati per la Sottoclasse IIIb.

Per i territori ricadenti in questa Sottoclasse è, in ogni caso, impedita l'utilizzazione come aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie).

Sono da considerare ascritti a questa Sottoclasse tutti gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

- La realizzazione di tutti gli interventi consentiti nelle aree in Classe IIIa, IIIb2, IIIb3, IIIb4 sarà comunque subordinata alla verifica degli aspetti sismici prescritti dall'O.P.C.M. n. 3274/2003, da eseguirsi mediante l'acquisizione dei dati relativi alla profondità del substrato roccioso rigido (laddove possibile), alla caratterizzazione delle coltri di copertura detritiche ed alla presenza eventuale di terreni suscettibili a liquefazione. Inoltre, laddove siano presenti scarpate o dislivelli tra terreni in un intorno del sito di intervento, dovranno essere eseguite opportune verifiche di stabilità del pendio operando nelle condizione più gravose e considerando l'azione sismica.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

- aree caratterizzate da problematiche legate alla natura geotecnica dei materiali: dovrà essere verificata la categoria del suolo di fondazione, facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M. n.3274/2003 - All.2 – P.to. 3.1, operando mediante indagini specifiche in situ tese altresì a valutare la variabilità verticale ed orizzontale dei depositi. Inoltre, dove eventualmente necessario occorrerà verificare la suscettibilità alla liquefazione dei terreni di imposta facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M. n. 3274/2003 - All.4 – P.to. 2.3.
- aree situate in aree potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto di versante (in detrito o in roccia): dovrà essere verificata la stabilità dell'insieme opere/terreno (analisi globale) sia in riferimento allo stato di fatto che nelle condizioni di progetto; le verifiche dovranno essere condotte nelle condizioni più gravose, quindi operando i calcoli in condizioni di terreno saturo, sovraccarico, azione sismica (facendo riferimento ai procedimenti definiti dall'O.P.C.M. n. 3274/2003 All. 4 – P.to 2.2) e qualora fosse necessario occorrerà prevedere adeguate opere di difesa per la mitigazione del rischio.

Per quanto attiene alle aree poste in Classe IIIb4, data la modesta entità degli interventi ammessi, si ritiene che gli approfondimenti sismici di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003 possano essere valutati caso per caso, in relazione all'assetto litostratigrafico e morfo-strutturale dell'areale specifico e di un suo intorno.

Per tutte le tre sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4, vale inoltre quanto specificato di seguito.

La progettazione degli interventi di riassetto territoriale previsti nel Cronoprogramma dovrà essere preceduta da uno studio geologico di dettaglio mirato ad individuare le cause di dissesto e a proporre i più opportuni interventi di mitigazione; tale approfondimento dovrà essere esteso ad un ambito territoriale significativo in relazione al processo geomorfico dominante. Sulla base delle risultanze, lo studio dovrà definire un piano di intervento mirato alla mitigazione del rischio, mediante interventi intensivi ed estensivi atti a rendere accettabile la condizione di rischio presente.

La procedura necessaria alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo), potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

L'Amministrazione Comunale individua un Cronoprogramma degli interventi di sistemazione necessari a garantire la mitigazione del rischio.

Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel Cronoprogramma, sarà possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione in progetto, vincolando alla conclusione della procedura necessaria, l'effettiva fruibilità delle opere di urbanizzazione e di edificazione.

L'Amministrazione Comunale deve assumersi l'impegno e la responsabilità di sorvegliare sulla funzionalità delle opere di sistemazione eventualmente già esistenti e/o di quelle di nuova realizzazione, stendendo periodici rapporti tecnici che ne certifichino lo stato di conservazione; deve, altresì, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa e degli alvei dei corsi d'acqua e di stabilizzazione dei versanti a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

La certificazione di idoneità di opere di difesa già esistenti potrà essere prodotta dall'Ufficio Tecnico del Comune oppure da un professionista esterno abilitato in materia.

Competono altresì all'Amministrazione Comunale le valutazioni circa l'avvenuto superamento delle condizioni di rischio gravanti sulle aree ascritte alle Classi IIIb.

## **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Le disposizioni di seguito riportate hanno validità per l'intero territorio comunale. indipendentemente da quanto riportato nelle Tavv. 7 e nella Tav. 8 riferite alla zona "Sasso di Premia" deve essere garantita per ogni intervento una opportuna distanza di sicurezza dall'orlo della parete della forra da definire sulla base di opportuni approfondimenti geologici in loco.

- non sono ammesse opere di cui al D.M. 11 Marzo 1988, senza le relative verifiche previste dallo stesso D.M.;
- non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque superficiali o sotterranee;
- non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;
- non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo o nel sottosuolo;
- non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi;
- non è ammessa la demolizione di edifici e strutture senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e sulle aree circostanti;
- gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, in modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque anche nelle aree circostanti, e con valutazione degli eventuali cedimenti provocati;
- non sono ammessi manufatti costituiti essenzialmente da materiali sciolti;
- gli interventi di sistemazione idraulica dovranno tenere conto di episodi alluvionali a tempi di ritorno di 200 anni;
- sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- non sono ammesse opere di raccolta e canalizzazione delle acque ruscellanti che producano concentrazioni delle stesse su terreni erodibili;
- non sono ammesse opere per la viabilità che intercettino le acque del versante di controripa e le coinvolgino nei tratti di sottoscarpa in modo concentrato e tale da produrre erosione e dissesti;
- non sono ammesse opere di dispersione nel sottosuolo di acque piovane o reflui (subirrigazioni) senza uno studio che dimostri la compatibilità delle opere con la stabilità del versante;
- non sono ammessi scavi e riporti che peggiorino la stabilità naturale del pendio;

- non sono ammessi nuovi impianti vegetazionali di alto fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a garantire sufficiente stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove possibile alla loro sostituzione;
- non sono ammessi tagli vegetazionali generalizzati non autorizzati;
- non sarà ammessa in alcun caso la copertura dei corsi d'acqua mediante tubazioni e scatolari, anche di ampia sezione; inoltre, si consiglia, laddove possibile, il ripristino a cielo aperto delle tratte tombinate esistenti. A tal proposito si precisa che al di sopra dei tratti tombinati è vietata l'edificazione di qualsiasi genere (anche relativamente a pertinenze e accessori);
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere costituite da ponti, realizzati in modo che la larghezza della sezione di deflusso non provochi un restringimento della larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera;
- non sono ammesse occlusioni, totali o parziali, dell'alveo dei corsi d'acqua, nemmeno in testata;
- nel caso di corsi d'acqua arginati o di altre opere idrauliche, deve essere garantita la percorribilità delle sponde allo scopo di consentire ed agevolare l'ispezione e la manutenzione delle stesse opere;
- Per quanto riguarda interventi di ampliamento o nuova edificazione (completamento) in aree di conoide classificate a rischio (sottoclassi IIIb) i piani terreni dei fabbricati non dovranno presentare aperture (porte, finestre) sul lato rivolto all'apice della conoide stessa.
- attraverso e lungo l'alveo e lungo le fasce spondali non sono ammesse recinzioni o muri di cinta, che possano restringere la sezione di deflusso dell'alveo e ostacolare il regolare defluire delle acque;
- per quanto riguarda aree caratterizzate da acclività da medio-bassa ad elevata, attenuata da terrazzamenti antropici costituiti da muretti in pietrame, si fa prescrizione di non gravare sulle strutture di terrazzamento mediante la realizzazione di strade o rampe di accesso a proprietà.
- Per quanto attiene aree depresse dal punto di vista geomorfologico o caratterizzate da insufficiente drenaggio, il ricorso alla riquotatura è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato che, in condizioni ordinarie e straordinarie, tale riempimento non aggravi le condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.
- Per quanto attiene le aree, ascritte alla sottoclasse IIIb, poste in prossimità di siti valanghivi, tutti i futuri interventi, finalizzati alla realizzazione o sistemazione di edifici esistenti, dovranno essere subordinati a verifiche, anche quantitative, che affrontino anche la problematica relativa al "soffio di valanga", prevedendo comunque interventi di sistemazione e opportuni accorgimenti edificatori (ad es. la realizzazione di muri in cemento armato sul lato a rischio). Nell'effettuazione

delle indagini di approfondimento, si dovranno utilizzare le metodologie indicate nel documento edito da AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe -2005) "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte a valanghe".

- In riferimento al P.A.I., si richiamano i disposti di cui all'art. 18, comma 7 delle N.T.A., ovvero il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Il Comune provvede ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Si evidenzia, inoltre, che le N.T.A. del P.R.G.C. non dovranno essere in contrasto con i principi di cui all'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.
- Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute negli studi geologici sviluppati a supporto della Variante al P.R.G.C.

Nelle aree di nuova edificazione (RS/B e RS/C) e nelle aree per interventi pubblici (SP/1 e SP/2) gli interventi previsti sono subordinati alle prescrizioni contenute nelle "Schede monografiche" della relazione geologico-tecnica, in particolare per le modalità esecutive degli interventi e le indagini da eseguire a livello di progetto esecutivo.

## **b) STRADALI:**

\* Le opere progettate su terreni attigui alle strade provinciali o statali, sono subordinate al preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario, con modalità analoghe a quelle precedentemente esposte a vincolo idrogeologico, per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

## **c) ELETTRODOTTI:**

\* A norma degli articoli n° 11 del D.P.E. del 7/1/1956 n. 164 e n. 2.1.08 del D.P.R. n° 1062 del 21/6/1968, in caso di nuova costruzione in vicinanza degli esistenti elettrodotti devono essere rispettate le distanze di sicurezza.

\* Pertanto gli edifici disteranno dal più vicino conduttore delle linee aeree di quanto è stabilito nelle suddette norme, in rapporto all'altezza da terra di essi, alla tensione in essi corrente, etc., da verificarsi caso per caso con l'ENEL o Ente proprietario delle linee.

#### **d) IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE:**

\* L'installazione e la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione è soggetta ad autorizzazione edilizia e subordinata alla autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale ~~n° 6 del 23 gennaio 1989~~ L.R. 19 del 3 agosto 2004

\* Per la loro gestione si richiamano i contenuti del "Regolamento comunale per la disciplina della localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 19 del 3 agosto 2004 e relativi allegati tecnici.

#### **e) METANODOTTI:**

\* Sono individuate in planimetria le reti dei metanodotti (dismesso e in funzione); ogni intervento edilizio e/o di modificazione del suolo dovrà rispettare le limitazioni imposte dalle leggi e regolamenti vigenti per tale settore, in particolare si rimanda alle prescrizioni contenute nel D.M. 24/11/1994 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

#### **f) OPERE DI CAPTAZIONE IDRICA**

\* Sono individuate planimetricamente le opere di captazione idrica per il consumo umano esistenti, le aree di pertinenza e relative zone di rispetto, con profondità di m. 200.

\* Sulle aree pertinenziali sono ammessi unicamente gli interventi funzionali alle opere di captazione e loro manutenzione.

\* Nelle zone di rispetto valgono le limitazioni all'uso del suolo previste all'art. 6 del D.P.R. 24-05-1988 n. 236, che vengono di seguito riportate:

"2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:  
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame.

3. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti”.

\* E' individuato planimetricamente il pozzo di captazione delle acque termali e le relative zone di rispetto, fasce di tutela assoluta con raggio di m. 10,00 e fasce di salvaguardia con raggio di m. 32,00; in tali aree valgono le prescrizioni di tutela fissate dallo specifico studio geoidrologico allegato.